

INTRODUZIONE DI SISTEMI DI ALLERTA NELLE AZIENDE

Nella precedente newsletter “*Segnalazione debitori recidivi*” abbiamo riportato lo scenario che dovranno affrontare le società che cadranno nello “stato di crisi”.

Per evitare questa situazione indesiderata, il decreto obbliga tutte le società (SNC – SAS – SRL) di maggiori dimensioni (ricavi superiori a € 200.000 etc.– art. 2 del D. Lgs. N° 14/2019) a

“istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni della impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale non ch  di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attivazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuit  aziendale” (art. 375).

In sostanza **tutte le societ  dovranno attrezzarsi con presidi organizzativi interni per monitorare lo stato di salute dell’azienda** e rilevare tempestivamente eventuali squilibri premonitori di una crisi aziendale.

La norma prevede appositi indicatori interni di crisi negli squilibri economici, finanziari e potenziali, che potranno anche essere integrati e/o sostituiti da altri indicatori ritenuti pi  idonei.

In ogni caso tal indici dovranno dare evidenza di:

- un eventuale rischio di sostenibilit  dei debiti scaduti nei 6 mesi successivi;
- un pregiudizio della continuit  aziendale nel corso dell’anno.

Qualora la societ  non riuscir  a gestire internamente le difficolt  finanziarie, dovr  rivolgersi agli organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI), per avviare una procedura di risanamento (se possibile) o di liquidazione della societ .

In caso d’inattivit  degli amministratori, l’agevolazione dello stato di crisi verr  effettuata dal sindaco revisore (se esistente) o da “creditori pubblici qualificati”.

Quest’ultimi sono Agenzia Entrate e INPS che avranno l’obbligo di effettuare la segnalazione nel caso in cui:

- la liquidazione periodiche IVA evidenziano un debito IVA scaduto superiore al 30% del fatturato dell’ultimo trimestre;

- i contributi previdenziali risultano scaduti da oltre sei mesi per l'importo superiore al 50% di quelli maturati nell'anno precedente.

L'OCRI ricevuta la segnalazione, convoca entro 15 giorni il debitore per individuare, insieme allo stesso, le misure da intraprendere per la "composizione assistita della crisi". Entro il termine massimo di 6 mesi l'OCRI dovrà curare le trattative con i creditori per trovare una soluzione concordata della crisi.

Qualora non verrà raggiunto l'accordo il debitore dovrà presentare in Tribunale domanda di accesso ad una "procedura di regolazione della crisi", ossia concordato preventivo o liquidazione giudiziale (ex fallimento).

La **tempestiva rilevazione della crisi** produrrà per l'imprenditore importanti benefici civili e penali.

Le novità di cui sopra andranno **a pieno regime progressivamente nel corso del 2019 e del 2020**, per essere pienamente operative da agosto 2020, periodo in cui le società che avranno ancora rilevanti debiti scaduti, soprattutto fiscali e previdenziali, saranno probabilmente obbligate a ripianare i debiti o cessare l'attività.

TO BE CONTINUED ...
MARTEDÌ 16/04 PARLEREMO DI
"NUOVA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO"